



COMUNE DI PORTOFERRAIO

AREA 3

CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA PRESSO LA SALA CONGRESSI NEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE DE LAUGIER

ART. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto 'affidamento della attività di proiezione cinematografica nella sala convegni del Complesso polifunzionale De Laugier sito in Salita Napoleone.

La struttura oggetto della concessione è costituita dai seguenti locali ed attrezzature :

L'impianto di proiezione video/audio è così composto:

- proiettore digitale modello Barco DP2K-19B;
- server DOREMI SHOWVAULT IMB;
- APC Smart-UPS 2200VA LCD 230V;
- Processore audio Dolby CP 650 Digital Cinema Processor;
- mixer audio con 4 ingressi microfonici mono e 02 stereo
- lettore CD
- registratore a cassetta
- equalizzatore grafico stereo a 15 bande
- n° 2 microfoni omnidirezionali a condensatore per il tavolo di presidenza
- n° 2 radiomicrofoni palmari con un ricevitore a doppio canale
- lettore DVD
- lettore VHS
- switcher a quattro canali per selezione tra telecamere, lettore DVD, lettore VHS, videoconferenza
- videoproiettore
- console per effetti su segnali video selezionati con lo switcher
- n° 10 diffusori utilizzati durante i convegni (04 per lato e 02 in fondo vicino alla regia)
- n° 02 diffusori amplificati da utilizzare come monitor
- n° 06 diffusori (04 per frequenze medio alte e 02 per quelle basse) utilizzate in caso di proiezione cinematografiche
- n° 02 amplificatori (primi due dall'alto per le casse utilizzate in caso di proiezione cinematografica) e n° 02 previsti (terzo e quarto dall'alto) per le 10 casse utilizzate durante i convegni
- Al tavolo della presidenza sono presenti i seguenti cablaggi per collegamento con la regia:
 - n° 4 linee microfoniche
 - linea per audio da PC o DVD non bilanciata

- cavo VGA per collegamento di un PC al videoproiettore.

Per le proiezioni cinematografiche è a carico del gestore l'onere di dotarsi a sue spese delle attrezzature necessarie per la bigliettazione e per l'eventuale collegamento via satellitare e/o via rete per trasmissione di eventi in diretta e/o in via differita (opera, concerti, teatro in prosa, ecc..), che rimangono di proprietà / disponibilità del gestore stesso che dovrà provvedere alla loro manutenzione per tutta la durata della concessione.

Il gestore è tenuto ad espletare e garantire tutto quanto previsto nel progetto tecnico presentato in sede di offerta di gara che va a costituire parte integrante e sostanziale al presente contratto.

ART. 2 – Durata

Il contratto è fatto per la durata di 12 mesi decorrenti dalla data di consegna della struttura al concessionario.

Ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 12.04.06, n. 163, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice, verificata la qualità del servizio offerto ed accertate le ragioni di convenienza, si riserva la facoltà di procedere all'affidamento di servizi analoghi mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone comunicazione scritta all'appaltatore, per un massimo di anni tre.

ART. 3 - Programmazione e utilizzi della sala

Il Concessionario si impegna ad assicurare:

a) La programmazione cinematografica per tutto il periodo: deve essere garantita per almeno n. 4 giorni alla settimana di cui: n. 3 giorni compresi week-end per proiezioni di film di prima visione o contemporanei alla prima visione – n. 1 giorno per rassegne o cineforum.

Il Concessionario potrà utilizzare la struttura concessale nei seguenti orari:

- feriali dalle ore 19,00;
- sabato e domenica nelle ore pomeridiane e serali dalle ore 15,00;
- nei giorni prefestivi e festivi infrasettimanali l'attività cinematografica potrà essere svolta con gli stessi orari del sabato e domenica.

Per tutte le altre ore della giornata (del mattino e del pomeriggio) la struttura resterà nella disponibilità del Comune.

Il Concessionario si impegna, altresì, ad effettuare la proiezione con le seguenti caratteristiche: proiezione di pellicole di prima visione o immesse nel circuito distributivo nazionale da non oltre tre mesi.

Nessun diverso utilizzo, rispetto all'attività cinematografica, potrà essere svolto dal Concessionario se non eccezionalmente e previa formale richiesta scritta all'Amministrazione Comunale e successivo consenso da parte di quest'ultima, anch'esso espresso in forma scritta.

In questo caso il concessionario potrà utilizzare la struttura concessale per l'organizzazione di congressi o convegni o altre manifestazioni versando al Comune la regolare tariffa indicata nella deliberazione di Giunta Comunale n. 334 del 10.12.2009 "Approvazione nuove tariffe per la visita e l'uso esclusivo dei siti culturali comunali".

Gli espositori pubblicitari interni al locale e le bacheche esterne saranno utilizzati sia dal concessionario che dal Comune per le iniziative proprie per cui dovranno essere concordate le modalità di affissione.

ART. 4 – Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile:

a) dell'uso dell'immobile, accessori, servizi, arredi ed installazioni che debbono essere utilizzati

secondo la loro destinazione ed in base alle prescrizioni e/o limitazioni concordate con il Comune;

b) dell'inosservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e, volta per volta, dalle autorità competenti; nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni. Il concessionario è pertanto responsabile ad ogni effetto, di qualsiasi danno o infortunio a chiunque possa accedere, riferito alle attività cinematografiche promosse nella struttura stessa;

c) della buona conservazione e dell'efficienza degli immobili, degli arredi e delle attrezzature tecniche in dotazione, del necessario servizio di vigilanza e di custodia e degli eventuali danni causati durante l'utilizzo della struttura stessa per l'attività cinematografica. Se tali danni sono causati da terzi resta fermo che la responsabilità è del concessionario che può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei terzi stessi.

La custodia e vigilanza avrà riguardo:

- alla salvaguardia della proprietà comunale nel suo complesso, impedendo quindi manomissioni, asporti o danneggiamenti ad attrezzature, arredi o quant'altro esistente;
- alla sorveglianza dell'accesso alla struttura e, comunque, nel corso delle attività cinematografiche;
- al controllo sul regolare utilizzo dell'immobile volto ad impedire abusi o arbitrii di qualunque genere.

e) il concessionario è tenuto a provvedersi, sotto la propria responsabilità e a proprie cure e spese, delle licenze e autorizzazioni prescritte per l'apertura e l'utilizzo della struttura come attività cinematografica.

ART. 5 – Oneri ed obblighi a carico del concessionario

Sono a carico del Concessionario i seguenti oneri e obblighi:

a) versamento di una cauzione di € 10.000,00 tramite polizza assicurativa n..... a garanzia dell'esatto adempimento del presente contratto

c) manutenzione ordinaria delle attrezzature ed arredi utilizzati per l'attività di proiezione cinematografica della struttura consegnata in gestione, e precisamente:

- pulizia e manutenzione della pavimentazione;
- pulizia delle poltroncine;
- manutenzione e controllo periodico della macchina di proiezione e di regia;
- manutenzione e controllo dello schermo;
- pulizia ordinaria degli spazi utilizzati della struttura nonché spazi esterni adiacenti e relative pertinenze, con riferimento dei bagni posti al piano primo;

h) stipula di assicurazione contro furto, atti di danneggiamento, vandalismo calamità naturali, responsabilità civile nei confronti di terzi senza alcuna rivalsa nei confronti dell'amministrazione comunale. Resta esclusa l'assicurazione dell'immobile per i rischi dell'incendio e assimilabili la cui copertura rimane a carico dell'amministrazione comunale. Il concessionario è tenuto a munirsi di tali assicurazioni e garanzie prima di avere in consegna la struttura;

l) le spese per le riparazioni dei mezzi utilizzati a titolo esclusivo quali la macchina da proiezione, lo schermo oltre alle spese per prodotti di pulizia, disinfettanti, attrezzi deperibili, ecc;

i) personale di custodia e di manutenzione nonché personale tecnico per il funzionamento delle attrezzature in possesso delle prescritte abilitazioni previste dalla normativa vigente;

j) personale con funzioni di vigilanza nel corso delle rappresentazioni cinematografiche nonché gestione del servizio di biglietteria;

m) gestione contabile e commerciale dei rapporti con i distributori dei film, stipulazione dei contratti relativi ai programmi di attività fronteggiando gli oneri assistenziali, previdenziali e fiscali se ed in quanto dovuti;

n) versamento delle imposte (SIAE);

o) preparazione del materiale pubblicitario riguardante l'attività cinematografica;

p) la gestione tecnica in ogni occasione di utilizzo del cinema : apertura, chiusura, sorveglianza e gestione della sicurezza di cui al titolo XVIII DEL D.M. 19 AGOSTO 1996.

ART. 6 – Divieti per il concessionario

Al concessionario è fatto divieto di:

- destinare i beni ad uso diverso da quello stabilito nel presente capitolato;
- cedere o subconcedere in tutto o in parte il servizio pena l'immediata decadenza del Contratto;
- eseguire qualunque tipo di lavoro non espressamente autorizzato dall'Amministrazione;
- introdurre nei locali macchine, attrezzature ed oggetti vari se non preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- effettuare proiezioni di carattere pornografico;
- affiggere alle pareti interne del cinema teatro qualsiasi messaggio se non in modo conforme a quanto stabilito di volta in volta dalla direzione artistica.

ART. 7 - Modifiche e migliorie

Nessuna modifica o trasformazione della struttura è consentita al concessionario senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario potrà provvedere, a proprie spese, a dotare la struttura di attrezzature ed arredi ulteriori rispetto a quelli già in dotazione, potrà effettuare interventi di valorizzazione ed investimenti finalizzati all'innovazione tecnologica (conversione al digitale delle apparecchiature); per una maggiore funzionalità della struttura.

Tutte le migliorie apportate resteranno, comunque, di proprietà del Comune ed il Concessionario, alla scadenza del contratto, non avrà diritto ad alcun rimborso, né potrà avanzare alcuna pretesa per le spese sostenute.

ART. 8 – Oneri a carico dell'Amministrazione comunale

Sono a carico dell'Amministrazione comunale gli oneri relativi a:

- a) spese relative alle utenze in quanto impianti esistenti non divisibili;
- b) interventi ordinari e straordinari rientranti sia nell'ordinaria che nella straordinaria manutenzione e non dovuti per colpa dell'appaltatore ad eccezione della manutenzione ordinaria dei beni, apparecchiature o attrezzature di pertinenza esclusiva dell'attività cinematografica che sono a carico del concessionario (cabine di proiezione, schermo, quadro comandi elettrici). La ditta dovrà in ogni caso segnalare tempestivamente e per iscritto all'Amministrazione ogni eventuale anomalia;
- c) eventuale adeguamento a nuove disposizioni in materia di sicurezza sugli impianti e sulle attrezzature, sollevando il concessionario da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da mancato adeguamento;
- c) copertura assicurazione dell'immobile per i rischi dell'incendio e assimilabili;
- d) pulizia ordinaria della struttura dopo ogni utilizzo da parte del Comune;

ART. 9 – Utilizzo della struttura da parte dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale ha diritto ad utilizzare la struttura per lo svolgimento di attività istituzionali o per manifestazioni culturali (convegni, congressi, presentazioni di libri, rappresentazioni musicali, liriche, teatrali e cinematografiche) dalla stessa organizzate o patrocinate dal Comune al di fuori dell'orario previsto all'articolo 3.

ART. 10 – Risoluzione del contratto

Il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto, secondo le procedure delle Leggi vigenti, per una delle seguenti cause:

- a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali da parte del Gestore;
- b) inadempienze gravi del servizio;
- c) ripetute violazioni dell'obbligo di curare la manutenzione;

- d) mancato versamento delle contribuzioni o dei contributi previdenziali ed assicurativi per il personale, anche in riferimento a quello stagionale o avventizio;
- e) mancata stipula delle previste assicurazioni;
- f) qualora il Concessionario o i suoi dipendenti pongano in essere atti che costituiscono indirettamente o direttamente gravi violazioni di legge o regolamenti ovvero non ottemperino alle ordinanze o alle prescrizioni delle autorità comunali;
- g) qualora il Concessionario ceda a terzi in tutto o in parte gli obblighi derivanti dal presente contratto senza il consenso del Comune;
- h) qualora il Concessionario venisse dichiarato in stato fallimentare.

ART. 12 - Revoca

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per gravi ed inderogabili esigenze di pubblico interesse.

ART. 13 - Recesso

Il Concessionario potrà recedere dal presente contratto previa comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale, almeno 6 (sei) mesi prima, per cause motivate, dietro pagamento di una penale pari ad una annualità.

ART. 14 – Controversie

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente capitolato le parti concordano che competente sarà il Foro di Livorno.

ART. 15 – Corrispettivo

Il concessionario verserà al Comune, la somma della percentuale spettante al comune ogni 2 mesi a partire dalla data di inizio dell'attività.

Il Comune emetterà, ricevuto il versamento regolare fattura.

Il mancato versamento del canone entro il termine stabilito comporterà causa di decadenza della concessione per fatto e colpa del concessionario; il Comune oltre a provvedere alla riscossione della cauzione si riserva la facoltà di attivare ogni azione per il risarcimento danni.

ART. 16 – Consegna dell'immobile

Con la dichiarazione di prese visione e comunque con la sottoscrizione del presente contratto la Ditta dichiara di ricevere i locali, gli impianti, gli arredi e le attrezzature in ottimo stato, di sua piena soddisfazione e adatti al proprio uso.

Al termine dell'affidamento in concessione l'impianto ritornerà in disponibilità dell'Amministrazione Comunale e dovrà essere consegnato in perfetto stato di efficienza salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà ed all'uso.

L'immobile verrà consegnato agibile, munito del Certificato di Prevenzione Incendi e delle Certificazioni di conformità relative agli impianti. In caso di modifica della normativa il concessionario dovrà segnalare all'Ente proprietario le necessità per l'adeguamento degli impianti stessi e quant'altro richiesto per garantire l'agibilità della struttura.

Per i rinnovi periodici delle certificazioni il Concessionario dovrà fornire la necessaria assistenza agli Organi competenti.

Letto, approvato, sottoscritto

Li

IL DIRIGENTE AREA III
Arch. Mauro Parigi

IL CONCESSIONARIO